

N. 7/2019 Piano del  
Consumatore



IL TRIBUNALE DI ANCONA

2<sup>A</sup> SEZIONE CIVILE

Il Giudice Delegato,

nel piano del consumatore ex art. 12 bis l. 3/2012 rubricato al n. 7/2019 proposto da  
PERUCCI DANIELE (avv. Jacopo Casini Ropa) in data 10.12.2019;

visti il ricorso introduttivo, la relazione particolareggiata dell'O.C.C. avv. Francesco Coppari  
e la documentazione allegata,

RILEVATO CHE

OMISSIS



OMISSIS

ricorre pertanto la convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria;

**P.T.M.**

OMOLOGA

il piano del consumatore proposto da Perucci Daniele in data 10.12.2019;

DISPONE

la pubblicazione della proposta e del presente decreto per estratto presso l'Albo ed il sito internet del Tribunale di Ancona a cura della cancelleria;

Si comunichi

Ancona, il 16/01/2020

Il Giudice delegato

ESTRATTO CONSEGNA ALL'ESIBENTE  
Ancona, il 17/01/2020  
Il Funzionario di Cancelleria  
Simone Perucci



**TRIBUNALE DI ANCONA**

**RICORSO AI SENSI DEGLI ARTT. 9 COMMA 3 BIS E SS. L. 27.01.2012 n. 3**  
**PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA**  
**SOVRAINDEBITAMENTO MEDIANTE**  
**PIANO DEL CONSUMATORE.**

\*\*\*

Per il Dott. PERUCCI Daniele (C.F. PRCDNL74P19C615G) [REDACTED]  
[REDACTED], rappresentato e  
difeso in virtù di mandato ex art. 83 c.p.c. dall'Avv. Iacopo Casini Ropa (C.F.:  
CSNCP174C09A944H) e dall'Avv. Cristiana Scuppa (C.F.: SCPCST72C53E388U) entrambi  
con studio a Jesi (AN) in Corso Matteotti n° 21, domiciliato in indirizzo telematico come  
per legge;

**PREMESSA**

Con istanza depositata presso l'O.C.C. dell'Ordine degli Avvocati di Ancona il  
21.12.2018 (doc. 1) il Dott. Daniele Perucci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 Legge  
3/2012, ritenendo di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, chiedeva nominarsi  
un Gestore della Crisi.

L'istanza veniva rubricata al n. 2/2019 e con provvedimento del 17.05.2019 (doc. 2)  
l'Avv. Francesco Coppari (C.F.: CPPFNC65P17D597D) con studio in Filottrano (AN)  
C.so del Popolo n. 49/a del Foro di Ancona (pec: francesco.coppari@pec-  
ordineavvocatiancona.it) veniva nominato Gestore della Crisi. Questi depositava la  
propria accettazione ai sensi della legge in data 18.05.2019.

Il suddetto Professionista incaricato, dopo aver svolto una articolata istruttoria  
unitamente al debitore, elaborava apposita relazione particolareggiata ex art. 9 comma 3  
bis L. 3/2012 (doc. 3, da qui in avanti "Relazione") inoltrata al debitore in data 04.11.2019  
(doc. 4) dalla quale risulta che la proposta di piano del consumatore è stata elaborata in  
base alla documentazione prevista dal menzionato art. 9 Legge 3/2012 che ad essa è  
allegata.

Inoltre, si dà atto che *"Il dott. Perucci ha fornito tutta la documentazione (di seguito  
allegata alla relazione) utile alla predisposizione del piano, nonché necessaria per  
verificare la correttezza e la veridicità di quanto rappresentato, soprattutto per ciò che  
attiene alla situazione debitoria dell'istante"*.

L'analisi del materiale allegato dal ricorrente rivela la sussistenza dei

**REQUISITI DI AMMISSIBILITA' ALLA PROCEDURA**

di composizione della crisi, di seguito illustrati:

- **qualifica di consumatore**: a norma dell'art. 6 legge 3/2012, il dott. Daniele Perucci,  
dipendente dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ancona con la qualifica di



funzionario, può certamente essere considerato consumatore visto che i debiti sono stati contratti quale persona fisica, per scopi estranei alla sua attività (in ogni caso non imprenditoriale). Si versa, quindi, nella c.d. fattispecie relativa al "debitore civile sovraindebitato", visto anche che il proponente non è soggetto alle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267/1942 (vedasi pp. 3 e 4 Relazione sub doc. 3 nonché buste paga sub doc. 3 bis);

- **sovraindebitamento** : il proponente si trova in una situazione di perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio tale da determinare la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente ex. art. 6 comma 2 lett. a) L 3/2012.

Come si evince dalla Relazione (pp. 2 e 3 sub doc. 3), il nucleo familiare del ricorrente è composto, oltre che dal medesimo, dalla coniuge, la Sig.ra Mbouayie Jouweretou, e da due figli minori; il mantenimento di tale nucleo richiede spese mensili non inferiori ad € 1.100,00, alle quali il dott. Perucci deve far fronte potendo contare unicamente sul proprio reddito da lavoro dipendente, essendo la moglie disoccupata e dedita alla cura dei figli.

Osserva il Professionista incaricato dell'O.C.C. : *"Come si rileva dalle buste paga il dott. Perucci percepisce uno stipendio mensile lordo variabile tra € 2.500,00 e € 2.800,00 al quale oltre alle trattenute di legge, vengono applicate trattenute pari ad € 298,00 per la cessione del quinto dello stipendio (contratto di finanziamento con Findomestic) ed € 334,00 per un'altra cessione del quinto dello stipendio (contratto di finanziamento con Medio Credito Europeo).*

*Pertanto, atteso che per il fabbisogno dell'intero nucleo familiare è necessaria una somma minima non inferiore ad € 1.100,00 mensili e che l'importo della retribuzione mensile del proponente risulta essere pari a circa € 1.650,00, vi è stata l'impossibilità oggettiva di provvedere al pagamento del finanziamento n. 17444466 stipulato con Compass, di quello stipulato con Carrefour banca, di quello con Findomestic e di ripianare gli scoperti conto corrente.*

*Tale situazione di squilibrio patrimoniale, esistente dalla fine dell'anno 2018 ha contribuito a far aggravare lo stato di sovraindebitamento del dott. Perucci."*

- **meritevolezza**: come noto, tale requisito è richiesto dal legislatore congiuntamente ai suesposti requisiti soggettivo e oggettivo al fine di scongiurare un ricorso alle procedure di composizione della crisi meramente strumentale ad appianare una situazione di insolvenza colpevolmente determinata. In tal senso è doveroso precisare che, ai fini del vaglio circa la sussistenza di siffatta prerogativa, il Professionista ha ritenuto opportuno anche *"verificare il comportamento dei creditori, soprattutto per quanto concerne il credito al consumo, verificando la diligenza e la correttezza dei creditori medesimi nella concessione di credito ad un soggetto già indebitato (c.d. valutazione del merito*



credizio)" (p.4 Relazione sub doc. 3).

Dall'esame delle fattispecie in questione il Professionista ha dedotto la sussistenza del requisito della meritevolezza. A [redacted] [redacted] della

[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

Ne deriva dunque che per far fronte a [redacted] il dott. Perucci ha dovuto far ricorso a finanziamenti esterni: *"In questa ottica aveva acceso già dall'anno 2013 due finanziamenti: il primo, con la IBL Banca per un totale complessivo di € 24.240,00 di cui € 8.240,00 per interessi ed il secondo con la Logos/Agos di € 26.040,00 di cui € 10.615,45 per interessi. Entrambi i finanziamenti erano rimborsati dal datore di lavoro, con la trattenuta degli importi delle rate dalla busta paga. I suddetti finanziamenti sono stati estinti nel 2017 con l'accensione di altri due mutui rispettivamente con la Findomestic Banca per complessivi € 31.680,00 di cui € 10.000,00 per interessi ed il secondo, con il Mediocredito Europeo per complessivi € 39.720,00 di cui € 16.720,00 per interessi. Anche questi due finanziamenti erano rimborsati dal datore di lavoro, con la trattenuta degli importi delle rate dalla busta paga.*

*A questi si è aggiunto un finanziamento del 2016 con Carrefour Banca Cerved credit solution di € 32.826,00 di cui € 9.826,00 per interessi e quello con la Compass n. 17444466 per circa € 43.000,00"* (doc. 3, pp. 6 e 7 Relazione).

Al momento della sottoscrizione dei suddetti finanziamenti il dott. Perucci era perfettamente in grado di provvedere regolarmente al pagamento del rimborso degli stessi.

Si consideri tuttavia la successiva concomitanza, nei mesi finali dell'anno 2017, [redacted]

*"circostanze queste che da una parte hanno determinato l'ampliamento delle spese necessarie al mantenimento della famiglia, dall'altra il venir meno dell'aiuto concreto che la madre del Dott. Perucci gli forniva con la propria pensione"* (doc. 3, pp. 7 e 8 Relazione).

Ad ulteriore dimostrazione del requisito della meritevolezza si riportano di seguito due considerazioni espresse dal Professionista incaricato:

*in primo luogo, "non risultano elevati protesti a carico del Dott. Perucci negli ultimi cinque anni né questi è stato assoggettato, negli ultimi cinque anni ad azioni esecutive individuali. Quindi ha sempre adempiuto con regolarità alle proprie obbligazioni relative ai due prestiti sopra citati che vengono trattenuti in busta paga, con gravi conseguenti difficoltà nel mantenimento del proprio nucleo familiare";*



in secondo luogo, "considerando che il sovraindebitamento è un processo graduale, nel quale assume un peso rilevante il finanziamento concesso ad un soggetto già indebitato, occorre fare alcune valutazioni in merito all'atteggiamento avuto dalle società di finanziamento per quanto attiene alla valutazione del c.d. "merito creditizio". Sul punto occorre precisare che l'art. 124 bis TUB prevede che prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente. All'uopo tanto giova evidenziare, soprattutto per quanto attiene al finanziamento Compass n. 17444466, ma lo stesso si può dire anche per quello della Carrefour Banca Cerved Credit Solution. Infatti, ben potevano le società finanziarie effettuare opportune valutazioni nella concessione dei prestiti, in quanto dalla semplice visione della busta paga già risultava la trattenuta per il rimborso di due precedenti prestiti e comunque dalla consultazione delle banche dati era facile rilevare l'esistenza di tutti e tre contratti di finanziamento" (pp.8 e 9 Relazione).

Così motivando, il professionista Avv. Francesco Coppari attestava la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dalla L. 3/2012.

- **Solvibilità del debitore:** circa la solvibilità si ribadisce che "Il proponente ha sempre adempiuto con regolarità alle proprie obbligazioni, non ha mai subito protesti e nel momento in cui ha stipulato i contratti di finanziamento era dotato anche delle necessarie risorse economiche per farvi fronte."

- **Elenco passività ed esposizione debitoria:** di seguito il prospetto creditor

| CREDITORE  | DEBITO<br>RESIDUO   | QUOTA<br>CAPITALE   | INTERESSI          |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1) Compass - Finanziamento n°<br>17444466                            | € 42.368,33         | € 40.585,14         | € 1.783,19         |
| 2) Carrefour Banca - Cerved credit<br>Solution data stipula 19/1/16) | € 26.380,17         | € 23.000,00         | € 3.380,17         |
| 3) Findomestic   | € 2.684,23          | € 2.684,23          |                    |
| 4) Findomestic Banca   | € 24.000,00         | € 21.680,00         |                    |
| 5) Mediocredito Europeo  | € 34.093,00         | € 27.039,76         | € 7.053,24         |
| 6) UBI Banca Filiale Torrette  | € 2.513,14          | € 2.513,14          |                    |
| 7) Banca Montepaschi Siena   | € 3.900,00          | € 3.900,00          |                    |
| 8) AGOS  | € 382,33            | € 240,00            | € 142,33           |
| <b>SITUAZIONE DEBITORIA<br/>COMPLESSIVA</b>                          | <b>€ 136.321,20</b> | <b>€ 121.642,27</b> | <b>€ 12.358,93</b> |



I crediti delle società finanziarie qui riportati sono tutti chirografari.

**- Elenco beni e attività di proprietà del Sig. Pierucci.**

Il Dott. Perucci Daniele è proprietario (vedasi doc. 3 bis) per la quota di 1/1 di un appartamento sito in Falconara M.ma (An) Via Marsala n. 40 distinto al Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 5, particella 1381 sub 14 cat. A/2.

Il proponente è altresì proprietario dell'autovettura Opel Astra Tg. EP 059PZ.

Il Professionista ha attestato nella Relazione la completezza e l'attendibilità della documentazione presentata dal proponente ai fini della proposizione del piano del consumatore.

**Esistenza di atti giudiziari**

La Compass Banca Spa (già Compass S.p.a.) in data 25/09/2019 ha notificato al debitore Perucci Daniele ed al garante Perucci Enrico decreto ingiuntivo per l'importo di € 42.368,33 oltre spese legali per complessive € 1.591,00 oltre rimborso forfettario al 15%, c.a.p. ed iva come per legge (doc. 3 bis). Il debitore ha promosso opposizione (doc. 5) ed il procedimento è iscritto al n° 7194/19 RG del Tribunale di Ancona, con prima udienza fissata per il 10.03.2020 (doc. 6).

**PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE**

Facendo proprie le considerazioni svolte dal Professionista nominato nella Relazione particolareggiata, il dott. Perucci propone il seguente piano del consumatore:

1) previa revoca delle cessioni dello stipendio in essere, propone di pagare una percentuale del 45% del proprio debito quale quota capitale per € 121.642,51 corrispondente ad € 54.739,01.

A tale somma dovrebbero essere aggiunti i compensi per l'O.C.C. che ha stimato forfettariamente in € 7.000,00 oltre a quelli per il proprio difensore per € 3.000,00 e per ultimo ulteriori € 1.260,98 per varie ed eventuali e così complessivamente € 66.000,00.

Il pagamento verrebbe dilazionato in 120 rate mensili dell'importo di € 550,00 ciascuna.

Quanto prospettato nella proposta è stato positivamente valutato dal Professionista, il quale ha ritenuto che "il piano sembra essere sostenibile per il proponente atteso che lo stesso offre sufficienti garanzie di pagamento" (p.12 Relazione), nonché alla luce del fatto che dalla realizzazione di tale piano deriverebbe la soddisfazione dei creditori, tutti chirografari, seppur tramite pagamento rateizzato, in misura pari al 45% del proprio credito, che, tra l'altro, è maggiore dei limiti previsti dal D.R. n. 267/1942, all'art. 160 L.F., così di fatto realizzando un giusto contemperamento tra le ragioni dei creditori e quelle del debitore in stato di crisi.

All'uopo giova ribadire che lo squilibrio patrimoniale della situazione economica del dott. Perucci non deve attribuirsi ad una colpevole gestione delle finanze, quanto a vicende che in vario modo hanno influito sulle stesse e che hanno indotto il proponente ad assumere obbligazioni delle quali si è reso impossibile l'adempimento senza che da ciò



si determini un pregiudizio per le risorse destinate al sostentamento del nucleo familiare. A ciò si aggiunga *“la valutazione non proprio corretta o quantomeno non diligente delle società finanziatrici per quanto concerne il c.d. merito creditizio”* (p.13 Relazione).

L'alternativa alla suesposta proposta consiste nella liquidazione dell'unico bene immobile, precedentemente descritto, di proprietà del dott. Perucci e sito in Falconara M.ma (AN). Rispetto a tale alternativa nella Relazione particolareggiata si rileva che *“visti gli importi vantati dai creditori, è evidente che una procedura esecutiva immobiliare sarebbe inopportuna ed antieconomica per costi, tempi e, soprattutto, per l'incognita relativa all'effettiva somma realizzata dalla vendita dell'unico immobile, che renderebbe particolarmente aleatoria la percentuale di soddisfacimento del creditore chirografario, atteso che sarebbe necessario il preliminare pagamento di tutte le spese in prededuzione”* (p.14 Relazione); a sostegno di ciò, la circostanza che nessuno dei creditori ha posto in essere atti volti ad aggredire il suddetto bene immobile, benchè lo stesso non sia soggetto a gravami.

Allo stesso modo si ritiene inidonea la soluzione di un'eventuale pignoramento presso terzi della retribuzione del dott. Perucci, visto che *“l'importo che potrà essere assegnato sarebbe esiguo, considerata l'attuale retribuzione mensile, cosa che comporterà da un lato tempi lunghissimi per i creditori per vedere integralmente soddisfatte le loro ragioni e dall'altro un peggioramento delle difficoltà economiche del Sig. Perucci e del proprio nucleo familiare nel soddisfare i minimi, più elementari e necessari fabbisogni di vita”* (p.15 relazione).

Diversamente, l'omologazione del piano qui proposto consentirebbe, se pur in percentuale, il soddisfacimento certo del credito in una misura nettamente superiore al 20%.

\*\*\*

Preso atto della sussistenza dei requisiti di ammissibilità ex. artt. 6 e 7 L. 3/2012 nonché della sussistenza del requisito della meritevolezza, della veridicità dei dati contabili relativi alla situazione patrimoniale del dott. Perucci, sia per quanto attiene alle componenti attive, sia per quanto concerne le componenti passive, dell'idoneità della proposta di piano del consumatore dallo stesso formulata, ed in conclusione, del parere favorevole espresso nella Relazione particolareggiata del Professionista nominato in funzione di O.C.C. Avv. Francesco Coppari, il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato rassegna allo stato le seguenti

### CONCLUSIONI

*Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:*

*1) ammettere il ricorrente alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante piano del consumatore e contestuale fissazione dell'udienza ex art. 12 bis L. n. 3/2012;*





2) nelle more del procedimento disporre, ai sensi dell'art. 10 L. n. 3/2012, che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori;

3) nelle more del procedimento, ove ritenuto opportuno, concedere termine per apportare eventuali integrazioni alla proposta e/o produrre nuovi documenti;

4) omologare il piano del consumatore come sopra delineato;

5) disporre l'esecuzione, si opus, mediante la nomina di un liquidatore e con previsione che le somme da destinare all'esecuzione del piano siano convogliate presso l'Istituto di credito che verrà indicato e che dallo stesso conto corrente siano effettuati i pagamenti mensili in favore dei creditori, anche con strumenti bancari automatici (disposizioni permanenti di addebito, etc.) sino all'estinzione del piano.

Si depositano in allegato i seguenti documenti:

1) Proposta della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante piano del consumatore rivolta all' O.C.C. presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona ed allegati;

2) nomina Gestore della Crisi Avv. Coppari;

3) Relazione Gestore della Crisi Avv. Coppari;

3 bis) allegati alla relazione;

4) pec OCC con comunicazione relazione ed allegati;

5) atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;

6) profilo procedimento n° 7194/2019 RG.

Ai soli fini del D.P.R. 115/2002 e ss. mod. si dichiara che il presente procedimento rientra nei processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI c.p.c. e pertanto l'importo del contributo unificato ammonta ad € 98,00.

Con ossequio.

Jesi, li 05.12.2019

Avv. Iacopo Casini Ropa

Avv. Cristiana Scuppa

ESTRATTO DALLA CRISI DI SOVRAINDEBITAMENTO  
ANCONA, li 27/01/2020  
Il Giudice  
[Firma]

